



COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO

SETTORE 5 – AFFARI GENERALI- SERVIZI SOCIALI E SERVIZI INFORMATICI

CORSO VITTORIO EMANUELE, PALAZZO OROLOGIO, 309 - 80038 POMIGLIANO D'ARCO – pec

affarisociali.pomigliano@asmepec.it. - TEL-FAX 081 - 0818844520

Avviso Pubblico

Fondo regionale di contrasto all'emergenza abitativa ai sensi della D.G.R. n. 376 del 16/06/2025" ex D.D. n. 429 del 17/12/2025".

In attuazione del Decreto Dirigenziale n. 429 del 17/12/2025, pubblicato sul BURC n. 90 del 22/12/2025, con il quale sono state approvate le “Linee Guida per la disciplina del Fondo regionale di contrasto all'emergenza abitativa ai sensi della D.G.R. n. 376 del 16/06/2025”, il Comune di Pomigliano d'Arco ha indetto il presente Avviso pubblico, da attuarsi con procedura a sportello.

L'obiettivo specifico del Fondo è quello di fornire una risposta al fenomeno dell'emergenza abitativa attraverso l'attivazione delle seguenti misure, destinate a sostenere i nuclei familiari residenti in Regione Campania:

- MISURA 1 – contributo finalizzato al sostegno dei nuclei familiari in condizione di grave e permanente disagio abitativo;
- MISURA 2 – contributo finalizzato all'individuazione di una sistemazione abitativa temporanea e immediata per i nuclei familiari in condizione di provvisoria fragilità abitativa, determinata dalla necessità di abbandonare l'alloggio, pubblico o privato, a seguito di provvedimenti di sgombero per motivi di emergenza, pericolo strutturale o altre cause di forza maggiore.

Il presente Avviso è a sportello: le domande saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le risorse finanziarie sono erogate dalla Regione Campania ai Comuni, per il tramite dell'ACER, su richiesta degli stessi Enti, a fronte dell'individuazione degli specifici fabbisogni, senza preventivo riparto e mediante procedura a sportello, nei limiti delle risorse disponibili.

ART. 1 REQUISITI E CONDIZIONI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI DELLA MISURA 1

1. Per accedere alla misura n. 1 del presente bando è necessario al momento della presentazione della domanda che tutti i componenti del nucleo familiare siano in possesso dei seguenti requisiti:

a. cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di

permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;

b. residenza nella Regione Campania;

c. assenza della piena titolarità sul territorio della Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione di un alloggio che non presenti la condizione di sovraffollamento come definita ai sensi del successivo art. 2 lett. c, fatta salva l'ipotesi in cui l'alloggio debba essere rilasciato a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente. Non precludono l'accesso: la nuda proprietà, le quote parziali del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione in capo ad alcuni o tutti i componenti del nucleo familiare, salvo che la somma delle stesse attribuisca all'intero nucleo familiare la piena titolarità dei diritti suddetti. Non preclude l'accesso, altresì: il diritto di proprietà dell'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di divorzio o di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. La medesima disposizione si applica, per quanto compatibile, anche nelle ipotesi di scioglimento dell'unione civile di cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge n. 76/2016;

d. attestazione ISEE ordinaria o corrente (non è ammissibile l'ISEE ristretto, né l'ISEE minorenni, l'ISEE universitario, l'ISEE socio-sanitario) valida alla data di presentazione della domanda, il cui valore non superi l'importo di euro 10.140,00;

e. non siano assegnatari in via definitiva di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

2. Il Comune verifica, altresì, che il nucleo familiare richiedente, al momento della presentazione della domanda, si trovi in condizione di grave disagio abitativo, determinata da una delle seguenti situazioni:

a. abiti regolarmente un alloggio costituito da ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione, accertate e documentate dall'autorità pubblica competente;

b. abiti in un alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, in presenza di un componente in condizione di disabilità o di non autosufficienza, ai sensi dell'Allegato 3 del DPCM n. 159/2013, certificata da struttura pubblica;

c. abiti in una condizione di sovraffollamento come definita nella seguente tabella:

Superficie catastale dell'alloggio escluse aree scoperte o, solo in caso di assenza del valore della superficie catastale in visura, numero di vani catastali	Numero di componenti del nucleo familiare
pari o inferiore a 21 mq o pari o inferiore a 1 vano catastale	2 o più persone

pari o inferiore a 32 mq o pari o inferiore a 1,5 vani catastali	3 o più persone
pari o inferiore a 42 mq o pari o inferiore a 2 vani catastali	4 o più persone
pari o inferiore a 53 mq o pari o inferiore a 2,5 vani catastali	5 o più persone
pari o inferiore a 63 mq o pari o inferiore a 3 vani catastali	6 o più persone;

d. abiti in un alloggio che debba essere rilasciato per perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale per effetto di sentenza e/o omologazione di separazione giudiziale; e. abiti in un alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento di intimazione di sfratto con citazione per la convalida;

f. sia iscritto nel registro anagrafico delle persone senza fissa dimora del Comune;

g. sia ospite di strutture di accoglienza, al termine di specifici progetti personalizzati di reinserimento e in fase di dimissione da tali strutture; h. sia vittima di comprovati episodi di violenza domestica o di reiterata violenza o di riduzione in schiavitù; i. si trovi in ogni altra condizione di fragilità, vulnerabilità, rischio di emarginazione valutata dai servizi sociali territoriali o specialistici che determini una situazione di grave e permanente disagio abitativo.

3. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui alla Misura 1 è necessario, altresì, che il nucleo familiare sia in carico al servizio sociale o ai servizi socio-sanitari pubblici con uno specifico progetto condiviso volto al raggiungimento dell'autonomia. La presa in carico e l'adesione al progetto dovranno essere attestati dal servizio competente.

ART. 2 REQUISITI E CONDIZIONI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI DELLA MISURA 2

1. Per accedere alla misura n. 2 del presente bando è necessario al momento della presentazione della domanda che tutti i componenti del nucleo familiare siano in possesso dei seguenti requisiti:

a. cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;

b. residenza nella Regione Campania;

c. assenza della piena titolarità sul territorio della Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare così come definito dall'articolo 6 del Regolamento regionale n. 11/2019, fatta salva l'ipotesi in cui l'alloggio debba essere

rilasciato a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente. Non precludono l'accesso: la nuda proprietà, le quote parziali del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione in capo ad alcuni o tutti i componenti del nucleo familiare, salvo che la somma delle stesse attribuisca all'intero nucleo familiare la piena titolarità dei diritti suddetti. Non preclude l'accesso, altresì: il diritto di proprietà dell'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di divorzio o di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. La medesima disposizione si applica, per quanto compatibile, anche nelle ipotesi di scioglimento dell'unione civile di cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge n. 76/2016;

d. attestazione ISEE ordinaria o corrente (non è ammissibile l'ISEE ristretto, né l'ISEE minorenni, l'ISEE universitario, l'ISEE socio-sanitario) valida alla data di presentazione della domanda, il cui valore non superi il limite di cui all'art. 17 comma 1 bis del Regolamento regionale n. 11/2019;

2. Il Comune verifica, altresì, che il nucleo familiare richiedente, al momento della presentazione della domanda, si trovi in condizione di provvisoria fragilità abitativa determinata dalla necessità di abbandonare l'abitazione a causa di provvedimenti di sgombero per motivi di emergenza, pericolo strutturale o altre cause di forza maggiore.

3.PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le domande di partecipazione al presente Avviso, corredate dagli allegati obbligatori, dovranno pervenire, entro e non oltre il termine del **31 dicembre 2026**, mediante una delle seguenti modalità:

- **Posta Elettronica Certificata (PEC)** all'indirizzo: comune.pomigliano@asmepec.it ;
- **A mano presso l'Ufficio Protocollo** del Comune di Pomigliano d'Arco, sito in Piazza Municipio n. 1, osservando gli orari di apertura al pubblico reperibili sul sito istituzionale;
- **Tramite raccomandata a/r** indirizzata al Comune di Pomigliano d'Arco – Settore Servizi Sociali; la raccomandata dovrà essere spedita in busta chiusa recante l'esatta denominazione del mittente e la seguente dicitura: "*Avviso Pubblico per l'accesso al Fondo destinato al contrasto dell'emergenza abitativa*".

Il Comune procederà alla valutazione delle domande pervenute secondo l'**ordine cronologico di presentazione**. Saranno liquidate le istanze complete della documentazione richiesta per i soggetti in possesso dei requisiti, fino ad esaurimento dei fondi regionali disponibili. Ai fini dell'erogazione del contributo potrà essere richiesta ulteriore documentazione integrativa; le domande prive della documentazione obbligatoria saranno escluse.

4 - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

4.1 Alla domanda di partecipazione, regolarmente sottoscritta, deve essere allegata la seguente documentazione a pena di esclusione:

- **a. Copia di un valido documento di riconoscimento;**
- **b. Attestazione ISEE ordinaria o corrente** in corso di validità (non sono ammesse tipologie di ISEE ristrette o specifiche);
- **c. Dichiarazione di presa in carico del nucleo familiare**, resa e sottoscritta dal Servizio sociale professionale (**obbligatoria solo per la Misura 1**);
- **d. Dichiarazione del proprietario** dell'immobile o del responsabile della struttura, resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 (necessaria solo nei casi di richiesta di erogazione diretta del contributo al locatore/struttura);

- e. Ogni ulteriore **documentazione idonea** a dimostrare il possesso dei requisiti e delle particolari condizioni di disagio previste per ciascuna Misura (es. ordinanze di sgombero, provvedimenti di sfratto, certificazioni di disabilità).

4.2 CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI

1. I contributi previsti per le Misure 1 e 2 non sono cumulabili con:
 - a. i contributi per l'autonoma sistemazione erogati ai sensi dell'art. 9-sexies del Decreto-Legge 11 giugno 2024, n. 76 o di analoghe disposizioni normative;
 - b. i contributi di cui al Fondo inquilini morosi incolpevoli, salvo che siano decorsi almeno 3 anni dall'erogazione del precedente contributo.
2. I contributi della Misura 1 sono tra loro cumulabili, fino al raggiungimento dell'importo massimo di cui all'art. 5 comma 1.
3. I contributi della Misura 2 sono tra loro cumulabili, fino al raggiungimento dell'importo massimo di cui all'art. 6 comma 1.
4. I contributi di cui alla Misura 2 sono cumulabili con i contributi di cui alla Misura 1 fino al raggiungimento dell'importo massimo concedibile per la Misura 1, ai sensi dell'art. 5 comma 1.
5. In caso di erogazione di contributi di importo pari complessivamente all'importo massimo concedibile per la Misura 1 ai sensi dell'art. 5 comma 1, non è possibile riconoscere ulteriori contributi per la Misura 1 e per la Misura 2 salvo che siano decorsi almeno 3 anni.

5 - ENTITA' ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 5.1 ENTITÀ E FINALITÀ DEI CONTRIBUTI DELLA MISURA 1

1. Per la Misura 1 l'importo massimo del contributo concedibile è pari a € 9.000,00 per i Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti e a € 12.000,00 per i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
2. I contributi sono destinati:
 - a. fino a un massimo di € 3.000,00, a contribuire all'autonoma sistemazione o all'attenuazione del disagio abitativo;
 - b. fino a un massimo di € 6.000,00, ad assicurare l'ospitalità temporanea, per un massimo di 12 mesi, presso strutture ricettive, strutture di accoglienza, alloggi privati, con la possibilità di affitto di alloggi da parte del Comune;
 - c. contribuire al pagamento fino all'80% del canone di locazione mensile relativo al nuovo contratto da sottoscrivere, fino a un massimo 24 mensilità, nonché ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione.
3. I contributi di cui al comma 2 lettere a), b) e c) sono cumulabili tra loro fino al raggiungimento dell'importo massimo concedibile di cui al comma 1;
4. I contributi di cui al comma 2 lettera b) sono prorogabili per documentate esigenze, previa autorizzazione della Regione, in ogni caso nei limiti dell'importo massimo concedibile.

5.2 ENTITÀ E FINALITÀ DEI CONTRIBUTI DELLA MISURA 2

1. Per la Misura 2 l'importo massimo del contributo concedibile è pari a € 6.000,00.
2. I contributi sono destinati:

- a. 1 fino ad un massimo di € 3.000,00, a contribuire all'autonoma sistemazione, per richiedenti il cui valore ISEE non superi € 10.140,00;
- a.2 fino a un massimo di € 2.000,00, a contribuire all'autonoma sistemazione, per richiedenti il cui valore ISEE superi € 10.140,00 e non sia superiore al limite di cui all'art. 3 comma 1 lett. d; **b**
- b.** fino a un massimo di € 6.000,00, ad assicurare l'ospitalità temporanea, per un massimo di 12 mesi, presso strutture ricettive, strutture di accoglienza, alloggi privati, con la possibilità di affitto di alloggi da parte del Comune.
- 3.** I contributi di cui al comma 2 lettere a) e b) sono cumulabili tra loro fino al raggiungimento dell'importo massimo concedibile di cui al comma 1.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Le risorse del Fondo annualmente disponibili vengono destinata per il 70% all'erogazione di contributi a valere sulla Misura 1 e per il restante 30% all'erogazione di contributi a valere sulla Misura 2.
2. Le risorse residue nell'annualità di riferimento restano disponibili anche per le annualità successive.
3. Le risorse di cui al comma 1 non vengono ripartite preventivamente e sono liquidate ai Comuni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste di erogazione da trasmettere all'indirizzo PEC: politiche.abitative@pec.regione.campania.it complete della documentazione di cui al successivo articolo 4, comma 4, fino ad esaurimento delle disponibilità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11.
4. Ai fini dell'erogazione dei contributi, ogni Comune è tenuto a pubblicare un bando a sportello, di durata annuale, entro il 31 gennaio di ciascun anno.
5. Il Comune durante tutta la fase dell'istruttoria attua gli adempimenti in materia di:
 - controlli e sanzioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.;
 - verifica sul beneficiario ex art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
 - obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
 - di trattamento dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii..
6. Ad esito positivo delle singole istruttorie, definita la destinazione del contributo spettante e quantificato l'importo, così come previsto ai successivi articoli 5 e 6, il Comune trasmette il provvedimento di ammissione al contributo, richiedendo la liquidazione delle somme alla Regione Campania - Direzione Generale per il Governo del Territorio, fermo restando quanto previsto dall'art. 4 comma 5 e dall'art. 11 dell'Avviso pubblico delle linee guida regionali del fondo in oggetto;
7. Le risorse di cui al presente articolo sono assegnate ai Comuni, secondo l'ordine cronologico delle richieste, fino all'esaurimento dei fondi disponibili;
8. Successivamente alla liquidazione del contributo di cui al comma 4, il Comune dovrà dare atto alla Regione Campania dell'avvenuta liquidazione del contributo al beneficiario finale, secondo le modalità di cui all'art. 10 dell'Avviso pubblico delle linee guida regionali del fondo in oggetto;

ARTICOLO 7 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI I dati personali e la documentazione allegata alla domanda, saranno trattati, esclusivamente, per le operazioni relative al procedimento attivato con il presente avviso in conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679.

ARTICOLO 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Paolina Francesca Piccolo, assistente sociale dell'Ambito N25 e-mail: francescapolina.piccolo@comune.pomiglianodarco.na.it numero 0818033153

ARTICOLO 9 - DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rimanda a quanto stabilito dalle nuove linee guida regionali, approvate con D.D. N. 429 del 17.12.2025 e pubblicato sul BURC n. 90 del 22.12.2025.